



# REPUBBLICA ITALIANA

## Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

Cagliari

SEZIONE PRIMA

**Avvocato Difensore:**

Fanni Roberto

**Presso:**

Segreteria T.A.R. Sardegna

Via Sassari N.17 09124 Cagliari Tel 070-679751 Fax

### Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 13/02/2013 con il n. 122/2013 ed esito: **Respinge Dichiara Improcedibile.**

**Numero Registro Generale: 722/2012**

<b>Parti</b>	<b>Avvocati</b>
Gpr Security Srl	Fadda Di Martino Roberto

**Contro:**

<b>Parti</b>	<b>Avvocati</b>
Asl 106 - Sanluri, ed altri	Fanni Roberto

Cagliari, li' 13/02/2013

il funzionario



# REPUBBLICA ITALIANA

## Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

Cagliari

SEZIONE PRIMA

**Avvocato Difensore:**

Fanni Roberto

**Presso:**

Segreteria T.A.R. Sardegna

Via Sassari N.17 09124 Cagliari Tel 070-

679751 Fax

### Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 13/02/2013 con il n. 122/2013 ed esito: **Respinge Dichiara Improcedibile.**

**Numero Registro Generale: 307/2012**

Parti	Avvocati
Gpr Security Srl	Barberio Mauro Porcu Stefano

**Contro:**

Parti	Avvocati
Asl 106 - Sanluri, ed altri	Fanni Roberto

Cagliari, li' 13/02/2013

il funzionario

N. 00122/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 00307/2012 REG.RIC.  
N. 00722/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 307 del 2012, proposto da:  
Gpr Security S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Barberio,  
Stefano Porcu, con domicilio eletto presso il primo avvocato in  
Cagliari, via Garibaldi n. 105;

*contro*

Asl 6 - Sanluri, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Fanni, con  
domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via  
Sassari n. 17;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Sarrabus Gerrei Soc. Coop., rappresentata e difesa dagli avv.  
Tommaso Castelli, Carlo Castelli, con domicilio eletto presso  
quest'ultimo avvocato in Cagliari, via Farina 44; Istituto di Vigilanza

Tiger di Carrucciu Omero, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Castelli, Tommaso Castelli, con domicilio eletto presso Carlo Castelli in Cagliari, via Farina 44;

sul ricorso numero di registro generale 722 del 2012, proposto da:  
Gpr Security S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Di Martino Fadda, con domicilio eletto in Cagliari, via Marini 2;

*contro*

Asl 6 - Sanluri, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Fanni, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;

*nei confronti di*

Sarrabus Gerrei Società Cooperativa, Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Castelli, con domicilio eletto in Cagliari, via Farina 44; La Sicurezza Notturna Srl, Vigilanza Sardegna Società Cooperativa, Coopservice Soc. Coop Pa, Alarm System S.r.l.;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso n. 307 del 2012:

- del provvedimento di esclusione della ricorrente G.p.r. security s.r.l. dalla procedura aperta relativa all'affidamento biennale del servizio vigilanza a mezzo guardia giurata armata emanato in data 26.04.2012 prot. 13878, nonché del verbale di seduta del seggio di gara del 23.04.2012 nella parte in cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente G.p.r. security s.r.l.;

- solo ove occorra del capitolato speciale d'appalto.

quanto al ricorso n. 722 del 2012:

- della delibera n. 657 del 30.12.2011, emessa dalla Asl 6 di Sanluri, con la quale veniva indetta apposita procedura di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza a mezzo guardia giurata armata presso l'ospedale "N.s. di Bonaria " di San Gavino;

- di tutti gli atti di gara e della delibera n. 515 del 17.7.2012 con la quale l'amministrazione ha adottato il provvedimento di aggiudicazione e ha disposto l'affidamento del servizio alla controinteressata;

- di ogni altro atto inerente, presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl 6, di Sarrabus Gerrei Societa Cooperativa e di Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Gianluca Rovelli e uditi gli avvocati Barberio per la ricorrente nel ricorso 307/2012 e Di Martino Fadda per la ricorrente nel ricorso 722/2012 e gli avvocati Fanni per l'ASL 6 e Castelli per la controinteressata.

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

G.P.R. Security S.r.l. ha presentato domanda per partecipare alla gara indetta dalla ASL 6 di Sanluri relativa all'affidamento del "servizio di vigilanza a mezzo guardia armata presso l'Ospedale N.S. di Bonaria di San Gavino, Ser.T di Guspini e Presidi Territoriali adibiti al servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica) suddiviso in due lotti non frazionabili". La domanda è stata presentata per il lotto 2.

Veniva esclusa dalla gara nella seduta del 23 aprile 2012 per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

Avverso il provvedimento di esclusione ha proposto ricorso contestando la fondatezza in fatto e in diritto dello stesso.

Si è costituita l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Sono intervenuti nel giudizio l'Istituto di Vigilanza Sarrabus Gerrei e Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 23 maggio 2012 la domanda cautelare veniva rigettata con ordinanza n. 163/2012 confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2243/2012 dell'8 giugno 2012.

Con successivo ricorso iscritto al n. R.G. 722/2012 impugnava la delibera n. 657 del 30.12.2011, adottata dalla Asl 6 di Sanluri e tutti gli atti di gara e, in particolare, la delibera n. 515 del 17.7.2012 con la quale l'amministrazione ha adottato il provvedimento di aggiudicazione e ha disposto l'affidamento del servizio alla

controinteressata.

Avverso gli atti sopra indicati deduceva le seguenti articolate censure:

- 1) sulla mancata dichiarazione da parte de La Sicurezza Notturna s.r.l. ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. c) del d.lgs. 163/2006, violazione e /o falsa applicazione della legge in relazione agli artt. 38 e 46 d.lgs. 163/2006, eccesso di potere per manifesta ingiustizia della motivazione;
- 2) sull'incompleta dichiarazione degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza da parte della soc. coop. Sarrabus Gerrei, violazione e/o falsa applicazione della legge in relazione agli artt. 38 e 46 d.lgs. 163/2006, eccesso di potere per manifesta ingiustizia della motivazione;
- 3) sulla mancata allegazione della licenza prefettizia da parte della società Coopservice, violazione e/o falsa applicazione della legge in relazione all'art. 46 d.lgs. 163/2006, eccesso di potere per manifesta ingiustizia della motivazione;
- 4) sulla diversità di trattamento della G.P.R. Security rispetto alla soc. coop. Vigilanza Centralpol in relazione alla mancata dimostrazione della capacità tecnica e professionale, violazione e/o falsa applicazione della legge in relazione all'art. 3 Cost., agli artt. 42 e 46 d.lgs. 163/2006, eccesso di potere per manifesta ingiustizia della motivazione.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del

ricorso.

Si costituiva altresì la controinteressata chiedendo dichiararsi l'irricevibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto dello stesso.

Il 12 novembre 2012 la difesa della controinteressata depositava memoria.

Alla camera di consiglio del 14.11.2012 fissata per la trattazione della domanda cautelare la causa veniva riunita al merito.

Il 21 dicembre 2012 la controinteressata depositava memoria difensiva.

Alla udienza pubblica del 9 gennaio 2013 le cause, previa riunione, venivano trattenute per la decisione.

#### DIRITTO

La vicenda è di agevole soluzione posto che G.p.r. Security era stata esclusa dalla gara nella seduta del 23 aprile 2012 e che tale esclusione era del tutto legittima.

Nell'esame che la Sezione aveva condotto, pur nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, la domanda della ricorrente era stata respinta con la seguente motivazione:

*“Ritenuto ad un sommario esame tipico della fase cautelare che non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura poiché l'analisi del combinato disposto del punto 10 del Bando di gara e dell'art. 9 lettera punto n. 6 del capitolato speciale d'appalto appaiono chiari nel senso di richiedere il requisito di capacità non comprovato dalla ricorrente”.*

Tale motivazione è stata confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare.



La questione da risolvere è chiara. E' sufficiente dare lettura delle norme della lex specialis già indicate nell'ordinanza cautelare per trovare conferma del fatto che la ricorrente non ha comprovato il requisito di capacità richiesto.

In particolare, il punto 10 del bando di gara prevedeva:

“nella Busta A devono essere contenuti a pena di esclusione documenti: come da capitolato speciale”.

L'art. 9 del capitolato speciale d'appalto prevedeva al punto n. 6 (previsione a pena di esclusione dalla gara):

“dimostrazione della capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa della ditta con preciso riferimento alle obbligazioni inerenti all'appalto in oggetto, da attestare mediante:

- a) dichiarazione dalla quale risulti di avere svolto servizi analoghi nel settore oggetto della presente gara negli ultimi tre esercizi finanziari (si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato) per un importo non inferiore a € 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila) ai sensi dell'art. 42 comma 1 lettera a) d.lgs. 163/2006. Tale importo è valido per i due lotti come più sopra individuati;
- b) dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (il cui bilancio sia stato approvato) che non dovrà essere inferiore a complessivi € 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) ai sensi dell'art. 41 comma 1 lettera c) del d.lgs. 163 del 2006. tale importo è valido per entrambe i lotti”.

Ebbene, dall'esame degli atti di gara è agevole concludere che la ricorrente non ha affatto comprovato il requisito previsto a pena di esclusione dalla lex specialis e che, pertanto, correttamente ha agito la Commissione di gara nella seduta del 23 aprile 2012.

La ricorrente ha documentato attività svolte negli anni 2009/2010/2011 attestando di aver svolto servizi analoghi per un importo pari a € 1.157.087,66 e , quindi, di gran lunga inferiore a quanto previsto dalla lex specialis.

Il ricorso 307/2012 è pertanto infondato e deve essere rigettato.

La definitiva esclusione o l'accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara o la mancata partecipazione impediscono di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva.

Acclarata la legittimità dell'esclusione di G.P.R. Security, va, di conseguenza, dichiarato improcedibile il ricorso 722/2012 con il quale sono stati impugnati gli esiti della procedura selettiva.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 307/2012 e 722/2012 così decide:

- 1) rigetta il ricorso 307/2012;
- 2) dichiara improcedibile il ricorso 722/2012.

Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in

complessivi € 9.000/00 oltre accessori di legge come di seguito:

€ 4.500 in favore della ASL 6;

€ 4.500 in favore della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)